



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAVELLO I

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo Musicale



ISTITUTO COMPRENSIVO - LAVELLO I
Prot. 0008557 del 07/12/2021
07-07 (Uscita)

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alla DSGA
E p.c. Ai Genitori degli alunni
Agli Atti/Sito web

Circolare n. 53

OGGETTO: Decreto legge 26 novembre 2021, N. 172 - SUPER GREEN PASS e OBBLIGO VACCINALE per il PERSONALE SCOLASTICO.

Si richiamano, di seguito, le principali disposizioni dettate con il Decreto Legge 26 novembre 2021 n.172, in vigore dal 27 Novembre 2021, recante: *"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"*.

Il testo, come noto, prevede, a partire dal **15 Dicembre** prossimo, **l'obbligo vaccinale** per tutto il personale della scuola con estensione anche alla terza dose.

Il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale scolastico e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante:

- l'effettuazione della vaccinazione;
- oppure il differimento della vaccinazione;
- oppure l'esenzione della stessa;
- oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito ovvero l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto di conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non spetta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. **La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo**, entro i termini previsti dall'art.9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione.

Per quanto qui non espressamente richiamato, si rimanda alla lettura integrale del Decreto legge 26 novembre 2021, N. 172, al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sq>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993